

Ordine degli Architetti
Ordine degli Ingegneri
Ordine Dottori Agronomi e Forestali
Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati
Collegio Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati
Collegio Periti Agrari
Collegio Notarile

LECCO

OGGETTO: Rendita da attribuire agli immobili censiti nelle categorie E/7 ed E/8.

Con la nota 74742 del 6/4/2018 della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, sono state fornite indicazioni circa la corretta attribuzione della rendita catastale ai fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti e classificati in categoria E/7.

Con la nota suddetta, si osserva, innanzitutto, che per la tipologia degli immobili in questione non sussiste l'obbligo di dichiarazione in catasto, a norma dell'art. 6, comma 3, lettera c), del R.D.L 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939.

Possono essere però dichiarati al C.E.U. per eventuali esigenze di natura civilistica, con la categoria catastale E/7, gli edifici o porzioni di essi destinati all'esercizio pubblico dei culti (chiese, santuari, cappelle, ecc.), nonché i templi di tutte le confessioni religiose, comprese le sacrestie e gli altri locali incorporati alle chiese ed ai templi, se funzionali alla custodia di ciò che, direttamente o indirettamente, serve all'esercizio dei culti o al trattenimento dei Ministri del culto per i loro esercizi spirituali, con esclusione delle abitazioni e altre destinazioni non strettamente connesse.

Di contro, sono sottoposti ad accertamento nell'appropriata categoria (diversa dalla E/7), in coerenza con la destinazione d'uso e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità immobiliare:

- le porzioni presenti nei fabbricati destinati ad opere umanitarie, anche se risultano connesse a parti di fabbricato ove si esercitano culti pubblici;
- gli eventuali ricreatori annessi agli immobili destinati a qualsiasi culto;

- le case annesse agli immobili destinati al culto, anche se vi si possa accedere dal luogo del culto e vi si custodiscano arredi sacri;
- le dipendenze, in genere, che non siano destinate all'esercizio dei culti e che formino parte integrante degli immobili stessi;
- qualunque altra unità immobiliare, o porzione, anche con destinazione diversa da quella sopra specificata, non destinata all'esercizio pubblico del culto.

Nella nota sopra citata si evidenzia, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del D.Min. 28/1998, ha indicato quali unità immobiliari si possono iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita catastale e, fra queste, non sono ricompresi gli edifici di culto, per i quali, nel caso di dichiarazione in catasto, va proposta una rendita diversa da zero, ai sensi del D.Min.Fin. 701/1994.

In definitiva, sotto il profilo strettamente catastale, ad ogni unità immobiliare urbana, se dichiarata, compreso gli immobili destinati all'esercizio pubblico dei culti (categoria E/7) deve essere comunque associata una rendita ordinaria la cui quantificazione sia individuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regole dell'estimo catastale.

Quanto sopra esposto in merito alla necessità di attribuzione di una rendita ordinaria deve considerarsi valido, per analogia, anche per gli immobili censiti nella categoria catastale E/8 (fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia).

Con la preghiera di dare massima diffusione della presente comunicazione ai propri iscritti, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Anna Petrazzuolo
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente